

## **Regolamento relativo all'accesso degli studenti meno abbienti al rimborso totale/ parziale delle spese sostenute per visite e/o viaggi di Istruzione.**

**Adottato con delibera n° 118 del Consiglio d'Istituto del 29/06/2022**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'accesso al fondo di solidarietà degli studenti meno abbienti che ne facciano richiesta al fine di ricevere dalla scuola un contributo che possa essere destinato alla copertura totale o parziale delle spese relative a visite didattiche e altre attività organizzate dall'istituzione scolastica per la realizzazione delle quali è necessario esborso di denaro non imputabile alla scuola.

Sono esclusi dai rimborsi oggetto del presente provvedimento i viaggi di istruzione di durata superiore a tre giorni.

### **Art. 1 - Costituzione del fondo**

Ogni anno, prima dell'approvazione del programma annuale, il consiglio di Istituto decide con apposita delibera l'importo del fondo di cui all'oggetto che verrà scorporato dalla voce di bilancio relativa ai contributi volontari delle famiglie; l'importo massimo non può essere superiore al 10 % della voce relativa ai contributi volontari.

### **Art. 2 - Richiesta di accesso al fondo**

I genitori dello studente o chi ne esercita la responsabilità genitoriale in vista dell'attività didattica può presentare richiesta di accesso al fondo direttamente in segreteria.

La segreteria tratterà il fascicolo con il massimo riserbo e verificherà che esso contenga:

- Richiesta di rimborso attraverso il fondo di solidarietà firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- Dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta precedente a quello in cui si richiede il rimborso;

### **Art. 3- Valutazione della richiesta**

La richiesta di cui all'art. 2, se completa in tutte le sue parti, viene posta all'attenzione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato appositamente nominato.

Il dirigente (o il delegato) dovrà verificare la fascia reddituale di appartenenza del richiedente dalle quali dipenderà l'entità percentuale del rimborso:

- reddito annuo inferiore a € 9.000: rimborso totale;
- reddito annuo compreso tra € 9.000 e 19.000: rimborso al 30%;

Il rimborso viene autorizzato con Decreto a firma del dirigente scolastico anche nel caso in cui l'istruttoria viene espletata da un suo delegato.

Il dirigente scolastico, per ragionevoli motivi può procedere ad autorizzare anche derogando alle fasce reddituali indicate nell'art. 3.

#### **Art. 4- Liquidazione del rimborso**

Al fine di procedere alla liquidazione del rimborso, il decreto di autorizzazione di cui all'art. 3 dovrà essere notificato al Direttore S.G.A. che provvederà alla liquidazione mediante lo strumento di pagamento del bonifico bancario.